

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)

1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema

fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere
infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo

Art. 20

riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla

Art. 24

sui concessionari della rete autostradale da par

contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in

emani il provvedimento nel termine o non liq

«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale

Art. 31

(Semplificazioni in materia di DURC)

2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambi

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione

1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora

legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi

alimentari e forestali".

Art. 46

(EXPO Milano 2015)

Art. 49

sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo

all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26

il 16 novembre 2013.

CAPO III

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Art. 60

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario)

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decon

al medesimo Ministero;

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella compo

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al consiglio onipveroeteeedtlila

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere
espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o piu'
magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in
ne,78138()-2.78138(u)-2.78R38(e)82in

non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o

difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previ

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige

